



TRIBUNALE DI MATERA

Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, con l' intervento dei
Sigg. magistrati:

- Dott. Giorgio PICA	Presidente
- Dott. Antonello VITALE	Giudice rel.
- Dott. Tiziana CARADONIO	Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso depositato in questa cancelleria, con cui la MARINAGRI s.p.a., ha formulato richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- considerato che, secondo quanto desumibile dalla nuova formulazione delle norme in materia di concordato preventivo, il controllo in sede di ammissione sia volto ad espungere proposte del tutto "irricevibili", e non proposte "correggibili";
- considerato peraltro che, sempre secondo quanto può desumersi dal nuovo assetto normativo in materia, il controllo del Tribunale può essere esercitato lungo tutto il corso della procedura, atteso che, ai sensi del nuovo art. 173 L.F., il Tribunale, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale -o di qualunque creditore-, può interrompere la procedura, e tanto in assolvimento della funzione di garanzia per tutte le parti interessate;
- considerato che il Tribunale in sede di ammissibilità deve procedere alla valutazione di:
 - 1) completezza della documentazione, e corretta formazione delle classi dei creditori, secondo quanto previsto dalla legge;
 - 2) ampiezza e completezza delle informazioni;
 - 3) congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erranee;
- considerato pertanto che la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta concordataria, debba essere effettuata alla stregua della verifica anche dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;
- evidenziato che al Tribunale, al fine di verificare la testè richiamata completezza e regolarità della documentazione, <dalla quale (relazione del professionista) deve potersi ricostruire l' iter logico delle argomentazioni a sostegno della fattibilità>, è

devoluto il compito, ed in adempimento alla funzione di garanzia che deve svolgere nel procedimento *de quo*, non di un mero riscontro formale sulla completezza della documentazione (pur nella natura contrattualizzata o negoziale del nuovo concordato, rimesso alla valutazione delle parti nell' ambito dell' autonomia privata, quale ritenuta idonea a tutelare gli interessi in gioco), ma anche di verifica *sub specie* della "possibilità dell' oggetto" quale afferente al piano della validità del contratto; il Tribunale quindi verifica la effettiva idoneità e funzione informativa dei documenti depositati dal proponente;

- rilevato che la proposta di concordato è di tipo liquidatorio, con indicazione di poste attive al fine di consentire la soddisfazione dei creditori nelle percentuali indicate in proposta, in:

1) immobilizzazioni materiali costituite da immobili da liquidare, ed aziende sociali da liquidare, con distribuzione ai creditori del ricavato derivante dalla liquidazione del patrimonio societario; si precisa che la proposta non contempla la attribuzione dei beni della società ai creditori;

In merito si rileva che è stato prospettato il pagamento integrale delle spese di procedura e dei debiti prededucibili, e di tutti i creditori con causa legittima di prelazione, e tanto a mezzo dell' alienazione dei beni immobili, e cessione delle aziende, nonché del recupero dei crediti.

E' stato indicato un orizzonte temporale per il realizzo fino al 31/12/2022, o comunque di cinque anni dalla definitività del provvedimento di omologazione del concordato.

Non sono previste classi di creditori.

2) L' attivo concordatario, è costituito da immobili, più aziende e rami d'azienda e crediti.

Si rileva che la società rappresenta di vantare crediti per € 3.620.587,00.

Si è evidenziata in ricorso, la sussistenza di un credito postergato <e quindi da soddisfare all' esito del pagamento degli ulteriori creditori> per finanziamento soci, riconosciuto alla Natuzzi Casa srl

3) La proposta indica la possibilità di affidamento della liquidazione da parte dell' amministratore unico Vincenzo Vitale, con ufficio svolto a titolo gratuito, ed in subordine indicando a tali fini il Dott.Comm. Giampiero Salerno;

4) Si rappresenta inoltre nella proposta che alcuni servizi <porto turistico, cantiere navale e servizi ristorativi>, costituendo attività aziendali che consentirebbero di garantire il più elevato mantenimento del valore dei cespiti da alienare, potendo anche apportare flussi di cassa positivi, non debbano essere sospesi;

5) Viene prospettata la necessità di acquisire le autorizzazioni per procedere alla stipula dei contratti definitivi riferiti ai contratti preliminari già stipulati ma non trasposti in atto pubblico di vendita;

- posto che per valutare la fattibilità/attendibilità del piano, il professionista deve comunque verificare anche:

a) le dinamiche del settore di riferimento in cui opera l'impresa in crisi (andamento della domanda, tendenze in atto, contesto di riferimento), anche al fine di poter valutare la commerciabilità del/i cespite/i indicati al fine di poter ricavare parte delle risorse;

b) la elevata probabilità che le previsioni possano concretamente e realmente concretizzarsi, e la sostenibilità del piano, verificando le modalità attuative con cui possono ottenersi gli obiettivi prefissati;

Al riguardo può inoltre evidenziarsi che l'accentuazione dell'aspetto contrattuale, impone certezza nei termini e condizioni della proposta, che devono essere precise e puntuali, sia in ordine alle modalità del piano, sia ai modi di realizzazione, sia ai tempi di pagamento, sia alle percentuali riconosciute (cfr. Trib. Ancona 13/10/2005).

Il Tribunale non può certo compiere valutazioni *ex ante* in ordine alla "infattibilità" del piano, mettendo in discussione i valori e recuperabilità delle poste attive indicati a garanzia dei pagamenti, ma può procedere a valutare la "ricevibilità" della proposta, con verifica della suscettibilità del corredo documentale tutto, a fornire adeguati e sufficienti riscontri informativi, che nella specie risultano del tutto insufficienti e carenti.

- considerato quindi che la relazione del professionista esprime una valutazione, e non rappresenta meri fatti, e posto quindi che il giudizio di specie si esprime in termini di **veridicità** (in rif. alla situazione economico patrimoniale contabile), e con particolare riferimento al riscontro della veridicità nella realtà aziendale, essendo funzionalizzata a certificare la congruenza dei dati economico-patrimoniali esaminati, rispetto all'effettiva realtà aziendale, -con verifica improntata alla valutazione della credibilità della relativa stima- ed in termini di **prognosi (di fattibilità)**, improntato e con carattere di **reale prognosi** sulla realizzabilità e probabilità di riuscita del piano (non appearing all'uopo sufficiente una mera prospettazione di ipotesi);

- considerato che, avendo le predette indicazioni portata e contenuto valutativo, le medesime devono essere supportate da analitica motivazione, che possa consentirne il controllo giudiziario in fase di ammissibilità del concordato;

- ritenuto che la relazione del professionista non può limitarsi ad attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ma debba contenere le motivazioni di sostanza ed oggettive, dovendo far riferimento ai dati contabili ed extracontabili dell'azienda, e dovendo in particolare esprimere un serio ed approfondito giudizio sulla fattibilità del piano; in particolare si osserva che, laddove alla proposta risultino essere allegati valutazioni di stima di beni liquidabili per il soddisfacimento dei creditori, l'asseveratore deve formulare apposite valutazioni di attendibilità delle stime allegati a supporto, anche con riferimento alle concrete condizioni di mercato, non limitandosi a meramente recepire le valutazioni effettuate dallo stimatore, e con la sola correlata qualificazione in termini di prudenzialità, e dovendo essere formulato un giudizio prognostico riferito alle prospettive liquidatorie (per quanto concerne i beni da alienare) e recuperatorie (per quanto concerne le poste creditorie);
- considerato che la completezza e regolarità della documentazione deve essere valutata alla stregua del contenuto effettivo, non potendo allo scopo essere sufficienti generiche e non meglio chiarite verifiche:
- considerato che la valutazione di fattibilità deve contenere specifici riferimenti circa la effettiva liquidabilità dei beni e recuperabilità dell'attivo, in rapporto alle caratteristiche dei crediti e dei beni stessi, da valutarsi (con riferimento ai beni) in rapporto alle condizioni del mercato immobiliare locale, nonché dei tempi presumibilmente necessari, ed -in questa prospettiva- degli effetti che tali tempi avrebbero sulla entità complessiva dei crediti da soddisfare (non può difatti formularsi un giudizio di stima e di fattibilità, sulla scorta anche di generici e non precisati riferimenti a concetti poco definiti concernenti "opportuni controlli analitici", "prezzi di mercato correnti per immobili simili", e "opportune considerazioni"); occorrerà quindi valutare i profili di criticità con riferimento ad ipotesi realistiche e prudenziali, circa l'effettivo valore di realizzo dei beni, al fine di poter vagliare la fattibilità del piano concordatario; quanto innanzi coinvolge anche e per l'effetto la seria e concreta valutazione di fattibilità del piano dal punto di vista della relazione a firma del professionista attestatore, che deve consentire di desumere una autonoma valutazione di attendibilità sul punto, con verifiche sul probabile/possibile valore di realizzo rispetto alle effettive condizioni di mercato.
- considerato che, con precedente provvedimento reso dal Collegio, essendo state rilevate alcune criticità e con riferimento alla proposta e così come formulata, ed in particolare con riferimento alla relazione di asseverazione, è stato assegnato

apposito termine come *ex lege* previsto, ed al fine di poter consentire le integrazioni del caso, e con riferimento a:

- 1) inadeguatezza/insufficienza dei riscontri nelle valutazioni di fattibilità, con riferimento a vari profili analiticamente posti in evidenza, e concernenti l' autonomia e critica valutazione in ordine alla realizzabilità in concreto dei valori dati ai beni, essendo stata rilevata l' inidoneità ed insufficienza di riscontri sul punto all' esito dell' esame della relazione dell' asseveratore;
- 2) specificazioni in ordine ai riscontri concernenti recenti attività di alienazione di beni della società, e di convogliamento dei proventi rinvenienti da contratto di affitto in corso, e relativa incidenza sulla valutazione di fattibilità <con richiesta di chiarimenti per quanto concernente la incidenza degli specifici atti prospettati (quali distrattivi o sottrattivi da parte dell' istante per fallimento), sulla fattibilità del concordato di specie>;
- 3) insufficienza e carenza di riscontri con riferimento a quanto previsto ex art.186*bis* lett. a) e b), e con riferimento alla parziale continuazione della attività aziendale, posto che la gestione di attività aziendali <porto turistico, cantiere navale e servizi ristorativi> ha indotto a prospettare la conseguente ravvisabilità di oneri di spesa <che, in mancanza di ulteriori specificazioni, avrebbero dovuto essere considerati prededucibili, e quindi a carico della procedura di concordato dovendo quindi essere pagati antecedentemente rispetto ai creditori privilegiati e chirografari>; è stato anche rilevata la non ravvisabilità di indicazioni specifiche e previsionali in merito, nulla essendo dato sapere circa i costi e ricavi di gestione di tali servizi, e non essendo neppure stata resa alcuna precisazione in ordine ad eventuali flussi di cassa positivi, e posto che tali flussi positivi devono <se non utilizzabili per la copertura dei costi di gestione> essere messi a disposizione dei creditori, e per quanto disposto ex art. 2740 c.c.; occorre quindi valutare l' incidenza dei costi sulla procedura, e la suscettibilità di produrre ricavi, i benefici in conseguenza prospettabili per i creditori, o i relativi aggravii, dovendosi giustificare anche con valutazione di tipo comparativo ed in termini economici rispetto alla prospettazione data, la utilità della scelta ed i benefici fruibili dalla massa dei creditori, e dovendo essere quindi intellegibile ai fini della verifica, se ed in che termini dalla prosecuzione dell'attività d'impresa non fossero prospettabili perdite, o riflessi in termini di riduzione del patrimonio aziendale; e tanto al fine di valutare la funzionalizzazione di tali operazioni, alla migliore soddisfazione dei creditori, ed in particolare nei termini in astratto illustrati della relazione attestativa;
- 4) carenza di specificazione su alcune poste passive rinvenienti da cause pendenti;

- visto quanto oggetto dei chiarimenti dal proponente e dall' asseveratore e le allegazioni relative;
- considerato che la proponente e l' asseveratore, hanno reso specifiche precisazioni in ordine a:

a) Con riferimento alle questioni sopra richiamate sub 1):

L' attestatore risulta aver reso indicazioni più analitiche, più approfonditamente argomentate e correlate a specifici riscontri che si evidenzia essere stati condotti, e con riferimento ad una molteplicità di fonti e valutazioni di stima appositamente verificate, quali vagliate anche da tecnico di propria fiducia.

Si è dato atto che i valori delle perizie esaminate, non hanno subito scostamenti fino alla valutazione di asseverazione.

E' stata formulata una valutazione più approfondita in ordine ai cespiti suscettibili di alienazione, indicando i relativi parametri, ed anche con riferimento al mercato locale e tenendo conto delle peculiarità del complesso immobiliare di specie, e tanto anche per quanto concerne le aree edificabili, oltre che con riferimento ad altri elementi di attivo <posti barca, edifici complementari.

A fronte di tali stime argomentate e supportate <in sede di integrazione> da ulteriori elementi e riscontri indicati, il Tribunale non risulta avere allo stato a disposizione strumenti idonei per formulare difformi valutazioni, dovendo gli approfondimenti del caso, essere compiuti dal Commissario giudiziale a nominarsi,

b) Con riferimento alle questioni sopra richiamate sub 2);

L' attestatore ha dedotto non esservi stato, alla stregua della verifica sui recenti atti di alienazione oggetto di discussione, la rispondenza al prezzo di mercato, asserendo non esservi stato un differente trattamento tra creditori, e comunque deducendo essere eventuali differenze giustificabili alla stregua delle peculiarità delle singole posizioni.

E' stata peraltro evidenziata la marginale rilevanza delle operazioni sulla prospettiva di soddisfacimento concordatario, e quindi la mancanza di incidenza sulla capacità di soddisfazione dei creditori.

Al riguardo si evidenzia e ribadisce che il Tribunale non risulta avere allo stato a disposizione strumenti idonei per formulare difformi valutazioni, dovendo gli approfondimenti del caso, essere compiuti dal Commissario giudiziale a nominarsi, ribadendosi quanto già in precedenza evidenziato, in ordine alla suscettibilità <all' esito di apposite verifiche> di controllo del Tribunale lungo tutto il corso della procedura, potendo, ai sensi del nuovo art. 173 L.F., il Tribunale, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale -o di

qualunque creditore-, interrompere la procedura, e tanto in assolvimento della funzione di garanzia per tutte le parti interessate

Al riguardo si osserva che in caso si riscontrino in data successiva all' ammissione, atti annoverabili nelle condotte di cui all' art. 173 L.F., il Tribunale ben può procedere di conseguenza, ed all' esito dei relativi riscontri ed approfondimenti (cfr. trib. Cagliari n. 337/2010).

Ed ancora deve rilevarsi che per gli eventuali atti distrattivi e depauperativi (posti in essere prima della domanda di concordato) deve valutarsi la relativa incidenza ed influenza sulla proposta concordataria e suscettibilità di valutazione, oltre che la portata decettiva di tali atti (cfr. Trib. Perugia n. 523/2011), dovendosi quindi anche effettuare correlate verifiche con riferimento all' incidenza sull' attivo, e sulla completa e veritiera rappresentazione della realtà e l' espressione di un voto consapevole da parte dei creditori (cfr. Corte d'Appello di Firenze n. 904/2014); può peraltro assumere anche rilevanza ai fini dell' applicabilità dell' art. 173 L.F., qualsiasi condotta che ha contribuito o concorso a determinare o anche solo ad aggravare lo stato di crisi e di insolvenza, con diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (cfr. Trib. Cagliari n. 222/2009)

Dovrà pertanto il C.G. a nominarsi occuparsi anche delle verifiche di specie, e negli approfondimenti a condursi.

c) Con riferimento alle questioni sopra richiamate sub 3);

La proponente ha ribadito che il concordato è di tipo meramente liquidatorio.

Si è precisato ulteriormente che la conduzione dei servizi indicati <porto turistico, cantiere navale e servizi ristorativi> è funzionale alla migliore realizzazione dei cespiti da alienare.

Si è evidenziato che non sono prospettabili costi di gestione, o passività incidenti sul concordato, precisando che i costi di specie dovranno essere sostenuti con gli incassi anticipati riferiti ai servizi.

Deve quindi prendersi atto di tanto, **dovendone quindi conseguire che qualsivoglia costo rinveniente dalla gestione, non potrà e non dovrà incidere sul passivo concordatario, e quindi non potrà essere considerato credito prededucibile**

Occorre anche rilevare che comunque l' asseveratore al riguardo ha anche formulato un prospetto economico previsionale di costi/ricavi attesi, chiarendo da par suo che *"il mantenimento e la gestione di tali servizi non comportano oneri prededucibili"* (pag. 15 della relazione a chiarimenti), atteso che *"la gestione economica di tali servizi risulta sempre positiva anche dal punto di vista*

finanziario, le risorse necessarie per la gestione dei servizi sono acquisite anticipatamente rispetto al sostenimento dei costi"

Per quanto concerne eventuali utili rinvenienti dalla gestione dei servizi, deve prendersi atto che nelle precisazioni rese da ultimo ed in sede di udienza dal creditore proponente, si è affermato specificamente che *"la società e l'attestatore abbiano inteso far rientrare gli utili e i proventi dei rami di azienda nell' attivo a beneficio dei creditori concordatari"*

Alla stregua di tale precisazione deve quindi ritenersi che la proposta, nonostante quanto indicato e nelle note a chiarimento e nella correlata relazione integrativa dell' asseveratore, non può non contemplare l' utilizzo degli utili della gestione dei servizi <ed al netto dei costi sostenuti> per il soddisfacimento dei creditori, atteso che ove difformemente intesa, si appaleserebbe il chiaro contrasto con quanto disposto dall' art. 2740 c.c. <e con evidenti riflessi di ammissibilità>, dovendo il debitore rispondere con l' intero patrimonio e con tutte le proprie risorse, tanto essendo peraltro stato già chiaramente evidenziato nel provvedimento collegiale del 7/6/2018 <pag. 5 ultima parte> e con evidente richiamo alla questione di specie.

Il Commissario giudiziale nell' esercizio delle proprie funzioni dovrà quindi strettamente vigilare e verificare la destinazione degli utili di specie

d) Con riferimento alle questioni sopra richiamate sub 4);

Si prende atto delle precisazioni e chiarimenti, e della più completa indicazione delle pendenze.

- rilevato quindi che sono stati forniti ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione potendosi e dovendosi ogni ulteriore approfondimento al riguardo, essere condotto dal C.G. nominando;

- considerato che a fronte di stima congruamente motivata, e di correlata valutazione del professionista/asseveratore concernente la realizzabilità dei valori stimati, con conclusione quindi in senso positivo, il Tribunale non ritiene quindi, ed allo stato, di poter contrapporre valutazioni difformi, rispetto a quelle fornite dalla proponente e dalla relazione dell' asseveratore, non avendo dati ed elementi idonei a disposizione, per poter affrontare in tale sede una disamina più approfondita.

Dovranno quindi nel prosieguo, ed alla stregua delle approfondite valutazioni a compiersi dal Commissario giudiziale –anche con apposito ausilio di periti-, essere valutate le affermazioni rese dal professionista circa la "fattibilità".

- ritenuto che, allo stato degli atti, e salve più approfondite verifiche a condursi a mezzo del Commissario Giudiziale, e di eventuali ausiliari dello stesso, non si

ravvisano elementi tali che possano far ritenere la proposta manifestamente irricevibile;

- ritenuto peraltro che, per affermare sin d' ora l' infattibilità del piano, si dovrebbe, allo stato, mettere in discussione il valore dei cespiti chiamati a "garantire" il pagamento dei creditori, e quindi, *in primis*, le effettive possibilità di liquidazione dei beni al valore stimato, ed inoltre anche la ricuperabilità di alcune poste creditorie indicate.

Deve in merito evidenziarsi che al Tribunale non è quindi dato comprendere e valutare, allo stato (ed in mancanza –si ribadisce- di attuali ed appositi approfondimenti, a condursi in fase successiva all' ammissione), ed al cospetto di quanto sostenuto dal professionista incaricato ex art. 161 L.F. (con particolare riferimento, al ricavo realizzabile dai beni), se le valutazioni di specie siano state o meno prudentiali; e tanto al fine di ritenere se anche i creditori potranno essere soddisfatti secondo la proposta (o in misura inferiore, o per nulla).

Deve comunque evidenziarsi che, in un concordato che preveda la liquidazione dei beni ed il recupero dei crediti al fine di poter soddisfare i creditori, appare indubbiamente difficile poter configurare un giudizio in termini di certezza, dovendosi considerare tutte le variabili della successiva fase liquidatoria e recuperatoria, e potendosi quindi e piuttosto formulare –e solo in chiave prudentiale- un giudizio di tipo probabilistico, che deve essere in ogni caso connotato da serietà, ben argomentato, logico, e supportato da stime serie ed attendibili; deve peraltro ribadirsi che comunque occorrerà verificare <e dal C.G.> l' adeguatezza della proposta e valori realizzabili rispetto alla percentuale minima di soddisfazione del 20% dei creditori chirografari.

- ritenuto che, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, può anche essere valutata la prospettazione relativa alle prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, e correlata e comparativa valutazione di maggior favore dell' ipotesi concordataria, rispetto all' eventualità di una procedura di fallimento, potendosi peraltro anche valutare i possibili riflessi in chiave di recupero di attività produttive <eventuale cessione del ramo di azienda>;

- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di concordato preventivo di specie è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 163 r.d. n.267 del 1942, e ritenendosi per le spese di procedura, doversi disporre ad oggi, ed in conformità al disposto di cui all' art. 163 n. 4 L.F., il deposito di € 144.000,00 <pari al 20% dei costi stimati di procedura>, salve integrazioni da parte del G.D.;

- ritenuto che occorre procedere all' adunanza dei creditori, in un tempo compatibile con gli accertamenti a demandarsi al Commissario Giudiziale, posto che occorre consentire al predetto di effettuare le approfondite verifiche del caso, in guisa tale da poter fornire ai creditori informazioni compendiate all' esito di un' attenta disamina della situazione; risulterà quindi necessario differire l' adunanza a data differente rispetto a quella prevista ex art. 163 n. 2) L.F.;

- ritenuto che il Commissario giudiziale debba, oltre che esprimere il parere sulla regolarità della procedura, sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, e sulle garanzie offerte ai creditori, dare **specifiche indicazioni sulla concreta idoneità della proposta concordataria di soddisfare i creditori nelle percentuali indicate, valutando anche i tempi entro i quali i creditori potrebbero essere liquidati (rilevandosi che, nell' attuale assetto legislativo, si ravvisa anche un apposito riferimento <non previsto nella pregressa formulazione della norma> al dato temporale, ed invero potendo i tempi di realizzo essere un elemento determinante al fine della valutazione dei creditori destinatari della proposta), ben potendo i predetti tempi, incidere sulla quantificazione del fabbisogno concordatario**; in merito si rappresenta che la fattibilità del concordato, deve pur rispecchiare una previsione razionale di liquidabilità, che consenta ai creditori (ed in particolare ai chirografari, quali a soddisfarsi in percentuale) di ottenere la percentuale dei crediti oggetto della proposta; ove difatti non si possa prospettare alcuna attendibile possibilità di riparto a favore dei chirografi e nei termini minimi del 20% (trattandosi di concordato liquidatorio), non può certo ritenersi integrata alcuna delle ipotesi previste ex art. 160 L.F.; ove la predetta ipotesi risultasse emergere anche in fase antecedente all' adunanza dei creditori, potrebbero essere ravvisabili i presupposti per l' applicazione dell' art. 173 L.F.; ove invece si ravvisi la medesima ipotesi in fase successiva all' omologa, potrebbe prospettarsi l' applicabilità dell' art. 186 L.F.

Dovrà il Commissario giudiziale, affrontare anche i seguenti aspetti:

- 1) verifica della situazione patrimoniale e finanziaria ed economica della società, con particolare riguardo all' attivo concordatario;
- 2) disamina dello stato giuridico degli immobili anche con riferimento a:
 - a) sussistenza di eventuali abusi edilizi, ed incidenza sul valore dei beni, e verifica del valore dei beni;
- 2) verifica della sussistenza di compendi qualificabili in termini di ramo di azienda e relativa alienabilità, e possibilità di collocazione sul mercato ai fini di espletamento di correlate procedure competitive;

3) disamina dei crediti della società, con redazione di un elenco analitico nel quale per ogni debitore si riporti: il tipo di contestazioni sollevate dal debitore, elementi per valutare la fondatezza di tali contestazioni, data di esigibilità, data in cui è sorto ciascun credito, informazioni sulla capacità patrimoniale del debitore, corrispondenza intercorsa con la società proponente, e correlate informazioni dai legali della società;

4) verifica della situazione del passivo concordatario, e della rispondenza con quanto descritto nella proposta di concordato e relativi allegati, procedendo quindi alla:

I) redazione dell' elenco analitico dei creditori;

II) verifica dei crediti privilegiati, con computo degli interessi di spettanza;

III) verifica dei crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore, con acquisizione delle note specifiche concernenti le prestazioni;

IV) acquisizione di informazioni presso: Tribunale e sezione distaccata, con riferimento alle cause pendenti; Agenzia Entrate, Inps ed Inail, Camera di Commercio ed Equitalia;

V) accertamento della definitività dei crediti tributari e previdenziali;

VI) verifica di eventuali rivendicazioni e richieste dai lavoratori, oltre che per mensilità non corrisposte e TFR, per straordinario e/o differenze retributive;

- ritenuto opportuno individuare il nominativo del professionista da designare quale C.G. al di fuori dell' ambito territoriale di riferimento e di zone prossime, procedendo quindi a nominare il C.G. di specie come da dispositivo ad indicarsi, ed anche in considerazione delle caratteristiche professionali e delle esperienze di settore maturate;

P.Q.M.

- ammette alla procedura di concordato preventivo la società **MARINAGRI s.p.a.**, legale rappresentante Vincenzo Vitale nato a Rotondella il 14/10/1940, e residente in Policoro via Lido n. 26, e conseguentemente dichiara aperta la relativa procedura;

2) delega alla procedura il Giudice Dott. Antonello Vitale;

3) ordina ai sensi dell' art. 166 comma II, ed 88 comma II, L.F. la trascrizione della presente con riferimento agli immobili della società;

4) ordina, ai sensi dell' art. 166 L.F., la pubblicazione del dispositivo sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno "



5) ordina la convocazione dei creditori per il giorno 6/12/2018, ore 11,30, nell'aula di udienza del G.D., nel palazzo di giustizia di Matera, per la discussione ed eventuale approvazione della proposta di concordato;

6) nomina l'Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, con studio in Napoli, via Vittoria Colonna n. 14, quale Commissario giudiziale, disponendo che il predetto depositi nel termine di dieci giorni prima dell'adunanza, la relazione particolareggiata sulla proposta di concordato, la quale dovrà essere pubblicata integralmente su sito Internet del tribunale di Matera, ove saranno reperibili anche il decreto di ammissione, ed altri documenti ritenuti utili dal Commissario giudiziale;

7) stabilisce che il presente decreto sia comunicato dal Commissario giudiziale ai creditori ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma II° n. 2 L.F., con comunicazione del sito Internet ove sarà pubblicata la relazione ex art. 172 L.F.;

8) dispone che la ricorrente debba depositare nella cancelleria del Tribunale, entro 15 giorni la somma di € 144.000,00, ex art. 163 L.F., con avvertimento che decorso inutilmente il detto termine dovrà procedersi nelle forme e modi della L.F.;

9) ORDINA al ricorrente di consegnare al Commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.166 l.f.

Matera,18/7/2018

Il Giudice est.

Dott. Antonello Vitale

Il Presidente

Dott. Giorgio Pica

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi **19 LUG. 2018**
IL CANCELLIERE